

Protocollo n. \_\_\_\_26762/TA1/VF

Posizione n. 009799

**Tit. 10 Cl. 5**

*Il n. di protocollo e il n. di posizione  
devono essere citati nella risposta*

Torino, 08/04/2020

Spett.le  
INVEMET SRL  
C.so G. Ferraris, 69  
**10121 TORINO**

e p.c. Egr. Sig.  
SINDACO  
del Comune di  
**10073 CIRIE'**

Spett.le  
ARPA Dipartimento Provinciale di  
Torino  
Via Pio VII, 9  
**10135 TORINO**

**OGGETTO: Determinazione n. 1135 del 03 Aprile 2020**

MODIFICA SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 283-27448/2016 del 19/10/2016.

SOCIETA': INVEMET S.R.L.

SEDE LEGALE: CORSO GALILEO FERRARIS, 69 - TORINO

SEDE OPERATIVA: VIA RAIMONDO FRANCHETTI, 29 – CIRIE' -

Con la presente si allega la Determinazione citata in oggetto, costituita da un **duplicato informatico** dell'esemplare originale digitale conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Segreteria  
(Maria GARZO)  
Documento Fto in Originale

**ATTO N. DD 1135**

**DEL 03/04/2020**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 71**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** MODIFICA SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 283-27448/2016 del 19/10/2016.

SOCIETA': INVEMET S.R.L.

SEDE LEGALE: CORSO GALILEO FERRARIS, 69 - TORINO

SEDE OPERATIVA: VIA RAIMONDO FRANCHETTI, 29 - CIRIÈ'

P. IVA: 08237150019 POS. N. 009799

**1. Premesso che:**

- con D.D. n. 283-27448/2016 del 19/10/2016, veniva rinnovata, con modifica sostanziale, l'autorizzazione all'attività di recupero (operazioni R4, R12 e R13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in capo alla società Invemet S.r.l., presso il sito di Ciriè;
- con DD n. 309-25321/2018 del 08/10/2018 veniva licenziato un provvedimento di modifica della suddetta autorizzazione comprensivo dell'installazione di un nuovo ulteriore impianto di triturazione per l'adeguamento volumetrico delle schede elettroniche o, alternativamente, per la pre-macinazione dei cavi in rame e della rinuncia all'ottenimento di *end of waste*, a valle dell'operazione R4, sui rifiuti in rame;
- in data 17/10/2019, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino n. 88037/2019 pari data, perveniva istanza di variante sostanziale, con cui veniva richiesto l'ampliamento della sede operativa mediante realizzazione di un capannone adiacente a quello esistente. La società dichiarava inoltre che *"dopo le modifiche in progetto le operazioni continueranno a svolgersi completamente al coperto, in uno spazio utile complessivo più che doppio dell'attuale, pari a circa 3582 m<sup>2</sup>. Le aree dell'edificio esistente verranno destinate alle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti costituiti dai catalizzatori e dai monoliti estratti. Al di sotto del copri-scopri esistente verrà mantenuto l'impianto di aspirazione e trattamento delle arie"*

*provenienti dall'impianto GUIDETTI (P.E. E1 già autorizzato), utilizzato per la macinazione dei cavi in rame)". In sintesi le modifiche richieste sono:*

- 1)** l'incremento della capacità massima di stoccaggio di 170 t di rifiuti non pericolosi (non variano la movimentazione e le operazioni di recupero [R12, R13]); **2)** lo spostamento dell'impianto Guidetti per macinazione del rame (già autorizzato) nel nuovo capannone (senza modifica del punto di emissione e annesso impianto macinazione schede elettroniche/premacinazione cavi; **3)** l'installazione di un nuovo impianto macinazione schede elettroniche [R12]; **4)** l'inserimento di un locale ricarica batterie (P.E. E2); **5)** la riorganizzazione delle aree di stoccaggio;
- nel corso dell'istruttoria tecnica veniva rilevato che la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi potenzialmente avrebbe potuto superare le 50 t, facendo ricadere l'attività al punto 5.5) Allegato VIII parte II D.Lgs. 152/06 e smi: "...Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti..." e pertanto soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La Direzione scrivente comunicava pertanto al proponente quanto rilevato;
- con nota del 14/11/2019, con protocollo CMTTo n. 97260 del 15/11/2019, la società trasmetteva precisazioni in merito, specificando "...la volontà dell'impresa di non ricadere all'interno delle attività previste nell'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 soggette al rilascio dell'AIA. A tal fine dichiara l'interesse a mantenere... una capacità totale di accumulo temporaneo [R13] dei rifiuti pericolosi pari a 49 Mg, al fine di non rientrare nelle attività previste al punto 5.5 dell'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 46/2014";
- in data 20/11/2019 veniva pertanto convocata la Conferenza dei Servizi per la valutazione della modifica in oggetto. Nel corso della suddetta Conferenza, veniva comunicato alla Società che in autorizzazione sarebbe stata data una limitazione come capacità massima di stoccaggio di rifiuti pericolosi pari a 49 t e prescritta l'adozione di un software gestionale al fine di garantire la gestione dei rifiuti pericolosi al di sotto di tale soglia. Veniva inoltre evidenziato al proponente di integrare la documentazione presentata con la relazione previsionale di impatto acustico o una dichiarazione relativa al clima acustico da parte del tecnico competente in materia;
- la Città di Ciriè, Settore Servizi Tecnici del Territorio e dell'Ambiente, con nota del 15/11/2019, comunicava che "...per la realizzazione della nuova costruzione in aderenza all'edificio esistente la Società Invemet srl ha ottenuto permesso di costruire..." e che "...l'impianto si colloca, secondo il vigente PRG, in area urbanistica TC6 – Tessuti a prevalente destinazione produttiva (artigianale o industriale) confermata, a bassa permeabilità e con tipologie prevalentemente a capannoni di piccole, medie e grandi dimensioni". Concludeva riportando che "...non si evidenziano rilievi sulla compatibilità urbanistica e territoriale del progetto presentato.";
- con nota prot. n. 82670 del 5/12/2019 Smat, non presente in conferenza dei servizi, comunicava che "... dall'esame della documentazione presentata risulta che l'attività della ditta verrà svolta tutta all'interno dei capannoni, quindi non saranno

*presenti superfici scolanti ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. e che, inoltre, non si originano scarichi di acque reflue industriali; con la presente si comunica che nulla osta al rilascio della modifica richiesta. ...la ditta ha provveduto a presentare istanza alla scrivente società per il nuovo capannone in costruzione, mentre, per quanto riguarda la struttura esistente, questa risulta allacciata alla pubblica fognatura come da documentazione allegata”;*

- in data 18/11/2019, con nota prot. n. 97576, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo, in relazione alle emissioni in atmosfera, evidenziava che *“... l'unica modifica in progetto rilevante ai fini dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera sia costituita dalla captazione e dal convogliamento a camino degli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica batterie piombo-acido dei mezzi di sollevamento e trasporto in dotazione ai reparti aziendali, per i quali il Gestore ha già previsto di richiedere autorizzazione, che costituirà parte integrante dell'atto che sarà rilasciato...”;*
- in esito ai rilievi emersi nel corso della Conferenza dei Servizi nonché dei pareri pervenuti, con nota prot. n. 108962 del 19/12/2019 veniva trasmesso il verbale della conferenza dei servizi e contestuale richiesta integrazioni;
- in data 22/01/2020 , prot. CMTo n. 5885 pari data, pervenivano le suddette integrazioni. Ulteriore documentazione integrativa perveniva in data 27/03/2020 prot. CMTo n. 24114 pari data, relativa ad alcune modifiche legate alla pratica edilizia, tra cui anche un aggiornamento del lay out;
- in data 23/3/2020 con nota prot. n. 23073 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo, in relazione alle emissioni in atmosfera, tenendo conto che:  
*“- gli effluenti convogliati al nuovo punto di emissione in atmosfera (camino E2), provengono da postazioni di ricarica batterie carrelli elevatori; la Regione Piemonte, nelle proprie autorizzazioni di carattere generale ... non prevede particolari prescrizioni per la gestione di tali effluenti, ma esclusivamente il rispetto del valore limite di emissione di 2 mg/Nm<sup>3</sup> per l'inquinante acido solforico;”*non riteneva necessario *“aggiornare le prescrizioni tecniche già espresse nel ns parere, trasmesso con nota prot. 007898/LC5/SC del 27/05/2015 e già parte integrante dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottata con D.D. n. 283-27448 del 19/10/2016, bensì si ritiene sufficiente integrare il Quadro emissioni, incluso nella sezione 4 della D.D. stessa con quanto allegato alla presente”*.
- in data 30/03/2020 con nota prot. n. 24704 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, valutando le integrazioni relative all'Impatto Acustico dell'attività, evidenziava che *“...non si riscontrano particolari criticità in merito”;*

**Considerato che:**

- non vengono apportate modifiche significative riguardanti la gestione dei rifiuti, mantenendo invariate le attività di recupero e la movimentazione annua già autorizzate;
- l'incremento della capacità massima di stoccaggio richiesta per i rifiuti non

- pericolosi è ritenuta congrua rispetto all'ampliamento in progetto;
- la società ha ottenuto il Parere di Conformità dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino prot. n. del 422 del 07/01/2020 per la modifica in oggetto;
  - l'ampliamento dell'area non prevede lo spostamento del camino E1 le cui emissioni in atmosfera sono state già autorizzate nella D.D. n. 283-27448/2016 del 19/10/2016;
  - da quanto riportato nella relazione tecnica, il nuovo trituratore non comporterà la formazione di emissioni in atmosfera, e pertanto non necessita di specifica autorizzazione;
  - non sono pervenuti pareri ostativi alla modifica in oggetto.

### **Ritenuto**

- pertanto di annullare la Sezione 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI e la Sezione 5 – LAY OUT DELL'IMPIANTO dell'Allegato alla D.D. n. 283-27448/2016 del 19/10/2016 e s.m.i. e di sostituirli con quelli allegati al presente atto;
- di integrare il quadro emissivo di cui alla Sezione 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'Allegato alla D.D. n. 283-27448/2016 del 19/10/2016 con il nuovo punto di emissione E2 relativo al convogliamento di 3 postazioni di ricarica batterie di carrelli elevatori;
- per le motivazioni riportate in premessa, prescrivere l'adozione di un software gestionale al fine di garantire lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi al di sotto della soglia delle 50 t, con una limitazione pari a 49 t, come proposto dalla società nelle integrazioni trasmesse. A tal fine, si ritiene necessario scorporare la capacità massima di stoccaggio dei catalizzatori nelle due sottocategorie dei catalizzatori classificati come pericolosi e dei catalizzatori classificati come non pericolosi, limitando i primi ad una capacità massima di stoccaggio pari alle 49 t;
- vista la rinuncia all'ottenimento di *end of waste* a valle dell'operazione R4 sui rifiuti in rame, di annullare le prescrizioni di cui ai punti 7 e 12 della Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI di cui alla D.D. n. 283-27448/2016 del 19/10/2016 e s.m.i.

### **Rilevato che:**

- considerato il limite imposto relativo alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, è facoltà del proponente richiedere un adeguamento dell'importo della polizza fidejussoria già prestata in relazione alle capacità massime di stoccaggio autorizzate con il presente atto;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, i cui termini sono fissati in 150 gg, fatte salve la sospensione dei tempi determinata dall'invio delle

integrazioni e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

## **DETERMINA**

1. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la variante così come da istanza pervenuta in data 17/10/2019, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino n. 88037/2019 pari data e s.m.i., procedendo come segue.

### **a. Abrogare:**

- Sezione 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI;

- Sezione 5 – LAY OUT DELL'IMPIANTO;

- il quadro emissivo riportato nella Sezione 4 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

dell'Allegato della D.D. n. 283-27448/2016 del 19/10/2016 e s.m.i. e di sostituirli con quelli allegati al presente provvedimento;

**b. annullare:**

- il punto 1. della Sezione 2 – PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI e di sostituirlo con il seguente:

*1. la capacità massima di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:*

<b>speciali non pericolosi</b>	<b>760 t</b>
<b>speciali pericolosi</b>	<b>49 t</b>

- le prescrizioni di cui ai punti 7 e 12 della Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI;

**c. integrare, per le motivazioni riportate in premessa:**

le prescrizioni di cui alla Sezione 2 – PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI con la seguente:

*27. la società deve utilizzare un software gestionale al fine di garantire lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi per quantitativi non superiori alle 49 t, che preveda una soglia di avviso al raggiungimento dell'80% della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi autorizzata;*

2. **di subordinare l'inizio dell'attività all'invio di una dichiarazione**, a firma di professionista abilitato, che attesti che l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato, corredata di documentazione fotografica;
3. di stabilire che **entro 90 gg** dall'ampliamento dell'attività come autorizzata dal presente provvedimento, la società provveda ad eseguire una **campagna di misurazione del rumore, da effettuarsi nelle condizioni di massima produzione, trasmettendo le risultanze** al Servizio scrivente, ARPA e Comune sede dell'impianto **entro i successivi 30 gg** dalla data di effettuazione delle misurazioni. Qualora non dovessero essere rispettati i valori limite previsti dalla zonizzazione acustica comunale, dovranno essere individuate e poste in essere adeguate misure per una loro completa risoluzione. I rilevamenti nonché la descrizione delle misure di contenimento adottate dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Direzione scrivente, ARPA e Comune sede dell'impianto;
4. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 30 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga**, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA.

Di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente,

quanto già disposto dalla D.D. n. 283-27448/2016 del 19/10/2016 e s.m.i.

Di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento, non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/RD

Torino, 03/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E  
SICUREZZA SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini



Allegato

Sezione 1 - 1.a – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	Categoria merceologica	DESCRIZIONE	Capacità max stoccaggio (t)	Mov. (t/a)	Operazio ne	Area
160801	Catalizzatore	catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino – tranne 160807	250	5.000	R12 <sup>(1)</sup> , R13,	A
160802*		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	100 <sup>(2)</sup>	2.000		B
160803		Catalizzatori industriali non pericolosi				
160805*		Catalizzatori industriali contenenti sostanze pericolose				
160807*		catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose				
191211*		altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose (conferimento di monolita ad altro impianto di trattamento rifiuti)				
170411	Cavi	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	120	5.000	R12 <sup>(1)</sup> , R13,	D
160118		spezzoni di cavo di provenienza <i>appareati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; industria automobilistica.</i>				
160122		componenti non specificati altrimenti limitatamente agli spezzoni di cavo di rame di provenienza <i>appareati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; industria automobilistica.</i>				
160216		Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, costituiti da cavi				

CER	Categoria merceologica	DESCRIZIONE	Capacità max stoccaggio (t)	Mov. (t/a)	Operazio ne	Area
191212		cavi elettrici risultanti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				
191212	Monolita estratto da catalizzatore	monolita ritirato da terzi	130	2.500	R12 <sup>(1)</sup> , R13	E
160214	RAEE e componenti rimosse Materiale elettrico ed elettronico	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	160	7.000	R12 <sup>(1)</sup> , R13	F
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				
160122		componenti non specificati altrimenti limitatamente al materiale elettrico/elettronico da autodemolizione, es. centraline, motorini di avviamento etc				
160199						
160118		metalli non ferrosi (materiale elettrico/elettronico da trattamento rifiuti)				
191203		altri rifiuti e/o materiale elettrico/elettronico da trattamento rifiuti				
191212						
160213*	Monitor	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	49	1200	R13	G
200135*		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi				
160117	Rottami ferrosi e non	Metalli ferrosi provenienti da attività di autodemolizione	100	1.000	R12 <sup>(1)</sup> , R13	H
160118		Metalli non ferrosi provenienti da attività				

CER	Categoria merceologica	DESCRIZIONE	Capacità max stoccaggio (t)	Mov. (t/a)	Operazio ne	Area	
		di autodemolizione					
170401		Rottami metallici di rame, bronzo e ottone					
170407		Metalli misti					
191202		Metalli ferrosi provenienti da attività di trattamento meccanico dei rifiuti					
191203		Metalli non ferrosi provenienti da attività di trattamento meccanico dei rifiuti					
191212		Altri rifiuti compresi i metalli misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti					
160602*	Batterie	Batterie al nichel cadmio	30	1.000	R13	I	
160603*		Batterie contenenti mercurio					
160604		Batterie alcaline					
160605		Altre batterie ed accumulatori					
160605	Batterie al litio per autotrazione e non	Altre batterie ed accumulatori			R12 <sup>(1)</sup> , R13		
160121*		Componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 160107, 160111, 160113, 160114					
160122		Componenti non specificate altrimenti limitatamente alle batterie al litio per autotrazione e non					
160199		Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente alle batterie al litio per autotrazione e non					

<sup>(1)</sup> R12 da intendersi

- *nel caso dei catalizzatori*, come le operazioni di apertura dell'involucro in acciaio, verifica delle percentuali di metalli preziosi mediante campionario, stoccaggio del monolita in attesa di conferimento;
- *nel caso dei cavi* come le operazioni accessorie allo stoccaggio, consistenti in cernita, selezione, adeguamento volumetrico mediante macinazione;
- *nel caso delle batterie al litio, limitatamente ai CER 160122 e 160199*, come operazione di raggruppamento per il successivo conferimento ad impianto di recupero
- *nel caso dei RAEE*, come le operazioni accessorie allo stoccaggio, consistenti in cernita, selezione;
- *nel caso di schede elettroniche*, adeguamento volumetrico mediante macinazione.

- (<sup>2</sup>) la capacità massima di stoccaggio dei catalizzatori classificati come rifiuti pericolosi è pari a 49 t. Si ribadisce comunque che, qualora siano presenti ulteriori rifiuti classificati come pericolosi all'interno dell'impianto, la capacità massima complessiva di tutti i rifiuti pericolosi non deve essere superiore a 49 t.

## 1.b - CICLO LAVORATIVO

### Catalizzatori:

- taglio dei tubi di innesto ai catalizzatori;
- stoccaggio e divisione dei catalizzatori;
- taglio dell'involucro esterno in acciaio e/o ferro del catalizzatore;
- stoccaggio del molite e della polveri in appositi sacchi di materiale plastico (big-bags);
- stoccaggio dei catalizzatori in appositi sacchi o contenitori in plastica;
- spedizione del materiale di recupero ad altre ditte;

invio dell'involucro in acciaio e/o ferro, tramite grossisti, alle fonderie;

### Cavi

- trattamento cavi elettrici mediante premacinazione e macinazione

### Schede elettroniche

- Premacinazione e macinazione


## Sezione 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

### QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli <sup>(1)</sup>	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
E1	IMPIANTO TRATTAMENTO CAVI: Fase di adeguamento volumetrico Fase di premacinazione Fase di trasferimento Fase di macinazione in mulino Fase di separazione dei materiali Fase di raccolta dei diversi granulati	Amb.	20.600	POLVERI TOTALI	10	0.206	I + T	Filtro a maniche	10	Pulizia in contro corrente mediante aria compressa
E2	Locale ricarica batterie	Amb.	600	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2	-	N	==	10	Non si applicano le prescrizioni di cui ai punti 10, 12 e 13 della sezione 4 della D.D. n. 283-27448 del 19/10/2016

<sup>(1)</sup>N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

## Sezione 5 – LAY OUT DELL'IMPIANTO



### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)